

Delibera n. 9/2022 - Cl. 1.25.2

Oggetto PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (E DELLE BUONE PRATICHE) E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 2021-2023. APPROVAZIONE SOPPRESSIONE MISURA 30. (NP/AM)

L'anno 2022, il giorno 2 febbraio alle ore 11.08 - ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2020, n. 48 - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente ALLASIA, il Vice presidente GRAGLIA, i Consiglieri Segretari BERTOLA, GAVAZZA, MOSCA.

Non sono presenti: il Vice presidente SALIZZONI.

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (E DELLE BUONE PRATICHE) E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 2021-2023. APPROVAZIONE SOPPRESSIONE MISURA 30. (NP/AM)

Premesso che l'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) individua il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione quale

strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa e che il successivo comma 8 stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la deliberazione n. 100 del 17/6/2021 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e delle Buone Pratiche) e Programma per la Trasparenza e l'integrità delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte 2021-2023;

Vista la misura 30 del suddetto PTPCT che prevede le modalità di individuazione e rotazione del componente al fine dell'integrazione delle commissioni di concorso, attraverso l'individuazione dello stesso, appartenente a direzione diversa, tramite l'estrazione a sorte da un elenco di funzionari predisposto dalla Segreteria generale, su indicazione dei responsabili di direzione e di settore interessati;

Visto il DPR 487/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", che all'art. 9, comma 2, prevede che "le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni";

Visto, altresì, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che tra i principi ai quali si debbono conformare le pubbliche amministrazioni in tema di reclutamento dispone, all'art. 35, c. 3, lett. e), che le commissioni siano composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Considerato inoltre che, secondo la prevalente giurisprudenza (vedasi anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 453 del 15 ottobre 1990), il solo possesso del titolo di studio non può essere considerata condizione sufficiente per riferire ai componenti di una commissione la qualifica di esperti nelle materie che formano oggetto delle prove concorsuali e che sono necessari ulteriori titoli idonei a comprovare la specifica competenza

dell'esaminatore;

Rilevato che l'individuazione di un componente di commissione attraverso l'estrazione a sorte da un elenco di funzionari, in applicazione della sopra citata misura 30 del P.T.P.C.T., non consente di garantire il rispetto di quanto previsto dal citato articolo 35, comma 3, lett. e) in quanto il funzionario estratto potrebbe non essere sia un esperto di provata competenza nelle materie di concorso né possedere ulteriori titoli idonei a comprovare la specifica competenza, come sopra descritto;

Ritenuta inoltre l'evidenza che non sarebbe possibile ricorrere a tale elenco di funzionari per la formazione di una commissione di concorso per posti di qualifica dirigenziale;

Ricordato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, i componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile;

Rammentato che, ai sensi dell'articolo 5 del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e modificato, da ultimo, con D.U.P. n. 204/2020, nei contratti a favore di soggetti cui sia affidato un incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, debbono essere inserite le clausole di conoscenza e accettazione degli obblighi di condotta definiti dal Codice nonché la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice stesso;

Considerato che il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, introduce per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) e che il principio che guida la definizione del PIAO è dato dalla volontà di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, e creare un piano unico di governance di un ente;

Rilevato che l'articolo 1, comma 12, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 prevede lo slittamento del termine per la presentazione del PIAO al 30 aprile 2022 e che Il Consiglio dell'ANAC ha stabilito che, di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del PIAO, slitta al 30 aprile 2022;

Considerato che il Consiglio regionale sta procedendo, in attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, approvato con D.U.P. n. 131 del 29 luglio 2021 ed integrato con D.U.P. n. 222 del 29 dicembre 2021, all'avvio delle procedure concorsuali previste nel piano medesimo e che occorre con celerità procedere all'individuazione dei componenti le commissioni;

Valutata, per le motivazioni sopra esposte, l'opportunità di procedere all'eliminazione della misura in oggetto a far data dall'approvazione del presente provvedimento;

L'Ufficio di Presidenza, all'***unanimità dei presenti***,

D E L I B E R A

la soppressione, per le motivazioni espresse in premessa, a partire dall'approvazione del presente provvedimento, della misura 30 "Modalità di individuazione e rotazione del componente al fine dell'integrazione delle commissioni di concorso" del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e delle Buone Pratiche) e Programma per la Trasparenza e l'integrità delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte 2021-2023, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 17/6/2021.